

L'esperto risponde

Settimanale per la consulenza ai lettori

SANDRA FRANCHINO

I QUESITI

ACCERTAMENTO

Bar, fatture «volontarie» incluse nello spesometro

Quesito n. 3725 ► pagina 1426

AGEVOLAZIONI

Il pagamento con assegno impedisce il bonus mobili

Quesito n. 3732 ► pagina 1428

CONDOMINIO

Usufruttuario «solidale» con il nudo proprietario

Quesito n. 3749 ► pagina 1433

PREVIDENZA

La residenza non conta ai fini della reversibilità

Quesito n. 3755 ► pagina 1435

SCUOLA

Atenei, legittima la tassa per la rinuncia agli studi

Quesito n. 3766 ► pagina 1439

L'AGENDA

FISCO

Principali provvedimenti fino al 15 novembre

Callegari e Delladio ► ultima pagina

MERCOLEDÌ IN EDICOLA



La nuova disciplina sulla privacy nel Focus allegato al «Sole 24 Ore»

ACCONTO DI NOVEMBRE



Tutte le regole per compensare crediti e debiti con i modelli F24

Luciano De Vico ► pagine 2-3

LA SENTENZA UE

Reputazione tutelata anche per le immagini diffuse su Instagram

Marina Castellaneta ► pagina 3

EBOOK

IN REGALO

Mediazione tributaria: quando e come si può attivare la procedura

Nell'ebook in regalo questa settimana, a cura di Federico Gavioli, la normativa sulle procedure di mediazione nel processo tributario. Il codice per l'ebook è **ERQ1IWM**

www.espertorisponde.ilsole24ore.com



ONLINE

IL SITO

Duecentomila casi e un «motore» per la ricerca gratuita

Sul sito dell'Esperto risponde è a disposizione la banca dati di quesiti e risposte, con tutti i temi affrontati ogni settimana. La consultazione è gratuita ed è richiesta solo la registrazione

www.espertorisponde.ilsole24ore.com



L'esperto risponde

Inserto di consulenza per i lettori
Lunedì 20 novembre 2017

45

Quesiti da n. 3725 a n. 3766

Il Sole **24 ORE**

-
- 1426** ACCERTAMENTO/CONTENZIOSO - a cura di Giorgio Bommarco
-
- 1426** AGEVOLAZIONI SULLA CASA - a cura di Marcello Claudio Lupetti, Marco Zandonà
-
- 1428** DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE - a cura di Alfredo Calvano, Giuseppe Merlino, Luca Vichi
-
- 1430** REDDITI D'IMPRESA - a cura di Gianluca Dan, Paolo Meneghetti, Gian Paolo Tosoni e Marcello Valenti
-
- 1431** IVA - a cura di Giuseppe Barbiero, Giorgio Confente e Gianluca Dan, Giampaolo Giuliani, Marco Zandonà
-
- 1432** CONDOMINIO - a cura di Paola Pontanari, Silvio Rezzonico
-
- 1434** CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - a cura di Aldo Forte, Pietro Gremigni, Ezio Maria Pisapia
-
- 1435** PREVIDENZA - a cura di Fabio Venanzi
-
- 1436** DIRITTO DEL LAVORO - a cura di Alberto Bosco e Josef Tschöll
-
- 1437** SANITÀ - a cura di Claudio Testuzza
-
- 1438** SCUOLA - a cura di Nicola Da Settimo

www.ilsole24ore.com/espertorisponde

Per rivolgere una domanda agli Esperti del Sole 24 Ore
compilare il modulo disponibile sul sito,
dove sono anche reperibili tutti gli approfondimenti del Lunedì

ragioni sostitutive». Quest'ultima norma citata, ora sostituita dal Dlgs 81/2015, disponeva che «qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato».

L'articolo 63 del Ccnl contempla dunque un'eccezione allo "stop&go" soltanto qualora «l'assunzione sia motivata da ragioni sostitutive»: ipotesi che non si verifica nel caso del lettore, con conseguente obbligo di rispettare le pause.

[3760]

LAVORO OCCASIONALE E «VECCHIA» DISCIPLINA

■ In seguito all'introduzione dei nuovi contratti di prestazione occasionale (al posto dei "vecchi" voucher), è ancora possibile adottare la diversa tipologia precedentemente in essere, per le attività di lavoro autonomo occasionali, svolte in assenza di subordinazione? Per esempio, nel caso di un ingegnere, senza partita Iva, che collabora occasionalmente con uno studio tecnico? In caso di risposta affermativa, si chiede se vi siano limiti di compenso (fermo restando che per la parte che eccede i 5mila euro devono essere versati i contributi alla gestione separata) e di durata. Al riguardo, ricordo che in passato si diceva di poter ritenere occasionale un'attività svolta per non più di 30 giorni e con un compenso non superiore a 5mila euro.

G.L. – FORLÌ

La soluzione prospettata dal lettore è ancora possibile, anche se certamente più rischiosa rispetto all'utilizzo del nuovo contratto di prestazione occasionale, che è codificato ed espressamente regolamentato in dettaglio (il riferimento ai 5mila euro e ai 30 giorni era contenuto nell'articolo 61 del Dlgs 276/2003, ormai abrogato). Nel caso dell'ingegnere, come riportato, l'articolo 2 del Dlgs 81/2015 consente, peraltro, le collaborazioni coordinate e continuative prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.

[3761]

PER L'ASSUNZIONE DEI MINORI VALE LA NORMATIVA ITALIANA

■ Un minore può essere assunto come dipendente a due condizioni: che abbia compiuto 16 anni e che abbia assolto all'obbligo scolastico per 10 anni. Ma come ci si comporta

nel caso di minori stranieri, con obbligo assolto nel Paese di origine (nella fattispecie in Albania, dove tra l'altro l'obbligo richiesto è pari a soli 9 anni)? È possibile o no procedere all'assunzione?

A.C. – PISA

Poiché l'attività lavorativa deve essere prestata in Italia e non in Albania, si ritiene che debbano essere assolutamente rispettate le normative del nostro Paese, anche alla luce del fatto che si tratta di eccezioni alle regole generali, e che riguardano i minori, quindi soggetti considerati particolarmente "deboli".

Infine, si consideri che l'obbligo formativo si estende fino a 18 anni. L'assunzione del minorenne può avvenire, dunque, soltanto con un contratto di apprendistato di primo livello, oppure per attività che siano conciliabili con tale obbligo.

A cura di **Alberto Bosco** e **Josef Tschöll**

SANITÀ

[3762]

PROFESSIONI SANITARIE: POLIZZA NON «COLLETTIVA»

■ L'articolo 10, comma 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 («Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie») stabilisce che: «Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave». Può una Federazione nazionale, su mandato del Consiglio nazionale (l'insieme di tutti i presidenti dei collegi professionali, provinciali e interprovinciali) imporre una polizza assicurativa collettiva obbligatoria e non lasciare al singolo esercente la facoltà di scegliere la compagnia e il contratto che più gli aggrada?

F.S. – AUGUSTA

La legge 8 marzo 2017, n. 24, ha introdotto nel nostro ordinamento importanti disposizioni in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Tra queste, merita di essere sottolineata una novità assoluta: l'obbligo per ciascun esercente – indipendentemente dal fatto che svolga la professione in strutture sanitarie pubbliche o private – di stipulare, con oneri a proprio carico, un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave. Tale stipula, poiché la responsabilità è di carattere individuale e i

relativi costi sono a carico del singolo, non potrà essere imposta da scelte assicurative individuate da organizzazioni professionali o sindacali.

[3763]

ASL, I CASI DI ASPETTATIVA DEL DIRIGENTE MEDICO

■ Ho ricevuto una proposta scritta da un gruppo clinico convenzionato. So che, secondo la normativa, l'aspettativa per un dirigente medico ospedaliero è discrezionale, in base alle necessità organizzative dell'unità. Non sono titolare di alcun servizio che dipenda da me: sono soltanto uno dei dirigenti medici in forza all'unità ospedaliera. Ho più volte inoltrato la domanda di aspettativa, ma il diniego è stato motivato con ragioni del tipo: «ora troviamo il sostituto». Ho dato un preavviso di tre mesi e la risposta è sempre stata la stessa. Nella mia unità ospedaliera vi è un progressivo scorporamento e demansionamento, e ho la sensazione che la Asl prenda tempo (è in essere un concorso per l'assunzione di altri medici). Presenterò ancora istanza di aspettativa, motivandola con tale presupposto (nelle more delle nuove assunzioni), con un altro preavviso di tre mesi. Se non dovessero concederla e dovessi perdere l'occasione, potrei citare l'Asl per "mancata opportunità"?

A.M. - LECCE

L'articolo 10 del Ccnl integrativo 10 febbraio 2004, modificato dall'articolo 24 del Ccnl 3 novembre 2005, prevede che: «L'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per:

a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi degli artt. 15 e segg. del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L'aspettativa prevista dall'art. 23-bis del D.Lgs 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico-privato si applica esclusivamente nei casi in cui l'incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell'Unione stessa o da Organismi internazionali».

Dalla formulazione dell'articolo, si evince che non possano rientrare nelle previste situazioni di aspettativa gli incarichi presso "gruppi clinici conven-

zionati", a meno che la definizione indicata dal lettore sia formulata in maniera scorretta e si tratti invece di enti così come indicati dal contratto collettivo nazionale.

A cura di Claudio Testuzza

SCUOLA

[3764]

PERSONALE NON ABILITATO AMMESSO NELLE PARITARIE

■ Mi sono laureato nel corso di laurea triennale in Lettere (curriculum "antiche") in data 24 febbraio 2016, e attualmente sono iscritto al secondo anno del corso di laurea magistrale in "Antichità classiche e orientali", in attesa del conseguimento gratuito dei 24 Cfu (crediti formativi universitari) negli ambiti antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche, come disposto dal Dm 616 del 10 agosto 2017.

Sono stato informato della possibilità di ricevere incarichi di supplenza, con contratto a tempo determinato, nelle scuole statali, private e paritarie, a patto di detenere tutti i Cfu previsti per le classi di concorso di mia competenza (vale a dire: A-11, A-12, A-13, A-22). Ho provveduto a presentare il modello di "messa a disposizione", per incarichi di supplenza di docente, a diverse scuole secondarie, di vario ordine e grado. La dirigenza scolastica degli istituti paritari in cui ho ricevuto riscontro favorevole può assumermi a tempo determinato?

E.C. - VIGEVANO

La risposta è affermativa. In merito, si veda la nota del 10 ottobre 2017 dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana, il quale - dopo avere dato atto che la legge 62/2000, articolo 1, comma 4, prevede che la parità sia riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso di determinati requisiti, si impegnano a reperire personale docente fornito del titolo di abilitazione - ammette tuttavia che: «Nonostante tale previsione, in occasione della presentazione delle istanze di riconoscimento della parità per l'a.s. 2017/18 è emersa nuovamente la difficoltà delle scuole di prossima apertura di reperire personale docente abilitato. Anche le scuole già funzionanti come paritarie manifestano da tempo crescenti difficoltà ad adempiere a tale prescrizione normativa». L'Usr Toscana ha pertanto deciso, in attesa di chiarimenti ministeriali, di limitarsi a chiedere - alle scuole che risultassero non avere docenti abilitati - di giustificare le modalità con le quali è stata condotta la ricerca di personale dotato dei requisiti previsti e le ragioni di forza maggiore che ne hanno impedito il reperimento. È quindi chiaro che, in mancanza di personale abilitato